



Progetto di Legge Costituzionale
"Riforma delle Istituzioni democratiche della Repubblica di San Marino"

CAPO I
LE ISTITUZIONI SAMMARINESI

Art. 1

(Capitani Reggenti)

1. L'ufficio di Capo dello Stato è esercitato da due Capitani Reggenti, a rappresentanza della maggioranza e della minoranza presenti in Consiglio Grande e Generale.
2. Prerogative e responsabilità dei Capitani Reggenti sono determinate dalla Legge Costituzionale 185/2005 e successive modifiche.

Art. 2

(Consiglio Grande e Generale)

1. Il potere legislativo spetta al Consiglio Grande e Generale, composto di 30 (trenta) membri.
2. Prerogative e responsabilità dei membri del Consiglio Grande e Generale sono determinate da apposita Legge Qualificata.

Art. 3

(Congresso di Stato)

1. Il potere esecutivo spetta al Congresso di Stato, composto di un numero massimo di 7 Segretari di Stato.
2. Prerogative e responsabilità del Congresso di Stato sono determinate dalla Legge Costituzionale 2005/183 e successive modifiche.

Capo II
MODALITÀ DI ELEZIONE

Art. 4

(Nomina degli Eccellentissimi Capitani Reggenti)

1. Le modalità di nomina dei Capitani Reggenti sono determinate dalla Legge Qualificata 2005/186 e successive modifiche.

Art. 5

(Elezione dei membri del Consiglio Grande e Generale)

1. Le modalità di elezione dei membri del Consiglio Grande e Generale sono determinate dalla vigente Legge Elettorale.

Art. 6

(Nomina dei Segretari di Stato)



1. Le modalità di nomina del Congresso di Stato sono determinate dalla Legge Qualificata 2005/184 e successive modifiche.

Capo III COMPENSI

Art.7

(Compensi degli Eccellentissimi Capitani Reggenti)

1. Il compenso percepito dai Capitani Reggenti è parificato a quello percepito dai membri del Consiglio Grande e Generale che scelgano l'opzione del ruolo di Consigliere in via esclusiva, di cui al successivo articolo 9, pari al salario medio territoriale di cui all'art. 54 della Legge 15/1983 aumentato del 20%, esente dalla imposta generale sui redditi, corrisposto per n.7 mensilità per ogni mandato.
2. Al lavoratore dipendente eletto Capitano Reggente, per la durata del suo mandato non viene interrotta la carriera, e la Pubblica Amministrazione rimborsa al datore di lavoro, qualora esso sia privato, le somme erogate al proprio dipendente a titolo di retribuzione complessiva fino ad un importo massimo mensile pari al salario medio territoriale di cui all'art. 54 della Legge 15/1983.
3. Al lavoratore autonomo e libero professionista eletto Capitano Reggente, per la durata del suo mandato, oltre al percepimento del compenso indicato al comma 1 viene erogato, a titolo di rimborso, un ulteriore compenso pari al salario medio territoriale di cui all'art. 54 della Legge 15/1983, esente dalla imposta generale sui redditi.
4. I Capitani Reggenti gestiscono altresì un fondo autonomo ammontante annualmente in complessivi €100.000,00.
4. Oltre a quanto indicato nei commi precedenti, i Capitani Reggenti non possono percepire né gestire ulteriori somme.

Art.8

(Compensi dei membri del Consiglio Grande e Generale)

1. Ai membri del Consiglio Grande e Generale per la durata del loro incarico sono attribuiti una indennità mensile di funzione pari a €100,00 e un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio Grande e Generale pari a €90,00. L'indennità e i gettoni di cui al paragrafo precedente, sono dimezzati nel caso in cui il membro del Consiglio Grande e Generale sia pensionato.
2. Nel caso in cui il membro del Consiglio Grande e Generale sia lavoratore dipendente, pubblico o privato, il datore di lavoro è tenuto a concedere permessi non retribuiti quando il suo dipendente sia chiamato a svolgere funzioni politico-amministrative nell'ambito di organismi pubblici regolarmente convocati e nel limite della durata stabilita dalla convocazione stessa.
3. Con cadenza semestrale, il corrispettivo non erogato dalla Pubblica amministrazione ai dipendenti pubblici membri del Consiglio Grande e Generale, per effetto dei permessi non retribuiti di cui al comma 2, verranno equamente suddivisi tra tutti i datori di lavoro privati che abbiano dipendenti membri del Consiglio Grande e Generale.
4. L'erogazione a favore dei datori di lavoro privati, a titolo di rimborso per i contrattempi causati dalle assenze di uno o più propri dipendenti per via dei permessi non retribuiti di cui al comma 2, è sottoposta ai seguenti vincoli:



- [per ciascun dipendente membro del Consiglio Grande e Generale, non può essere superiore all'esborso complessivo sostenuto per il suo salario dal datore;
- [per ciascun dipendente membro del Consiglio Grande e Generale, non può in assoluto superare la soglia complessivamente sostenuta dal datore di lavoro privato per un dipendente percipiente il salario medio territoriale di cui all'art. 54 della Legge 15/1983;
- [nel complesso, non potrà venir erogata ai datori di lavoro privati con uno o più dipendenti membri del Consiglio Grande e Generale, una somma eccedente al corrispettivo non erogato dalla Pubblica Amministrazione a mente del comma 3;
- [non vengono considerati dipendenti di datori di lavoro privati, dunque non hanno diritto all'erogazione di cui al presente comma, i dipendenti di partiti politici;
- [non hanno diritto altresì coloro che risultino dipendenti di società di cui siano proprietari o di cui detengano quote superiori al 40%

5. Il gettone di presenza di cui al comma 1 viene corrisposto altresì ai membri del Consiglio Grande e Generale per la partecipazione alle sedute dal Consiglio d'Europa e ad altri organismi internazionali, regolarmente convocati.

6. Gettone e indennità di cui al comma 1 sono classificati fra i redditi soggetti a tassazione separata con aliquota del 15%.

Art.9

(Professione consiliare in via esclusiva)

1. Ciascun membro del Consiglio Grande e Generale può scegliere di accedere, per la durata della sua permanenza in Consiglio Grande e Generale, alla professione consiliare in via esclusiva.
2. Il lavoratore dipendente che scelga la professione consiliare in via esclusiva, ha diritto al distacco dal posto di lavoro per la durata del suo mandato senza che ne venga interrotta la carriera né sospeso alcun diritto acquisito. Al termine del suo mandato, riassume di diritto il posto di lavoro precedentemente svolto.
3. Il compenso previsto per il membro del Consiglio Grande e Generale che scelga la professione consiliare in via esclusiva, è pari al salario medio territoriale di cui all'art. 54 della Legge 15/1983 aumentato del 20%, ed è fiscalmente comparato, anche ai fini previdenziali, al lavoro dipendente.
4. Il 33% del compenso di cui al comma precedente, è connesso alle effettive presenze durante le sessioni del Consiglio Grande e Generale.
5. Il ruolo di Consigliere in via esclusiva, è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi arte o professione.
6. Il Consigliere in via esclusiva non percepisce le indennità e le funzioni di cui all'articolo 8.

Art.10

(Compensi agli ex consiglieri - vitalizio)

1. 1. Agli ex membri del Consiglio Grande e Generale, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, verrà corrisposto, su espressa richiesta dell'interessato, un compenso mensile definito da apposita Legge.

Art.11



(Compensi dei Segretari di Stato)

1. Il compenso percepito da Segretari di Stato è stabilito in €4.500,00 lordi rivalutati annualmente in base all'aumento del costo della vita, ed è fiscalmente comparato, anche ai fini previdenziali, al lavoro dipendente.
2. Il ruolo di Segretario di Stato è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi arte o professione.
3. È facoltà di ogni Segretario di Stato assumere, indipendentemente dalle liste di avviamento al lavoro, un Segretario particolare ed un Addetto di Segreteria per ciascuna Segreteria di Stato. La retribuzione del Segretario particolare è stabilita in €2.800,00 lordi rivalutati annualmente in base all'aumento del costo della vita. La retribuzione dell'Addetto di Segreteria è stabilita in €2.000,00 lordi rivalutati annualmente in base all'aumento del costo della vita. Entrambe le figure sono fiscalmente comparate, anche ai fini previdenziali, al lavoro dipendente.
4. È fatto divieto ai Segretari di Stato di assumere, sotto ogni forma, ulteriore personale rispetto a quello indicato al comma 3, escluse consulenze che non presentino carattere di continuità.
5. Oltre a quello indicato al comma 1 non è ammesso prevedere ulteriori compensi, sotto qualsiasi denominazione.
6. Il lavoratore dipendente che divenga Segretario di Stato, ha diritto al distacco dal posto di lavoro per la durata del suo mandato senza che ne venga interrotta la carriera né sospeso alcun diritto acquisito. Al termine del suo mandato, riassume di diritto il posto di lavoro precedentemente svolto.
7. Si intende revocato di diritto l'incarico di cui al comma 3 con la cessazione del mandato del titolare della Segreteria di Stato.

Capo IV

DURATA DEGLI INCARICHI

Art.12

(Durata in carica dei Capitani Reggenti)

1. I Capitani Reggenti restano in carica sei mesi.
2. Una volta cessata la carica il Capitano Reggente non è rieleggibile prima di tre anni.
3. Modalità e requisiti della loro elezione sono stabiliti nella Legge Legge Qualificata 2005/186 e successive modifiche.

Art.13

(Durata in carica dei membri del Consiglio Grande e generale)

1. I membri del Consiglio Grande e Generale restano in carica, di norma, 5 (cinque) anni. In caso di crisi di governo, il membro del Consiglio Grande e Generale decade dal suo ruolo.
2. Il periodo massimo di permanenza in Consiglio Grande e Generale è, per ciascun membro, di 13 (tredici) anni, anche non continuativi. Alla scadenza di tale termine il membro del Consiglio Grande e Generale decade e al suo posto subentra il primo candidato non eletto della stessa lista del membro decaduto. Una volta raggiunto il limite di cui al paragrafo precedente, il Consigliere non è più eleggibile prima di dieci anni.
3. Modalità e requisiti della elezione dei membri del Consiglio Grande e Generale sono stabiliti nella Legge Elettorale



Art.14

(Durata in carica dei Segretari di Stato)

1. I Segretari di Stato restano in carica, di norma, 5 (cinque) anni. In caso di crisi di governo, il Segretario di Stato decade dal suo ruolo.
2. I Segretari di Stato possono ricoprire tale carica per un periodo massimo di 10 (dieci) anni, anche non continuativi. Successivamente deve intercorrere un periodo di ulteriori 10 (dieci) anni prima che possano venir nuovamente nominati nel ruolo di Segretario di Stato.
3. Modalità, requisiti e limiti della loro nomina sono stabiliti nella Legge Qualificata 2005/184 e successive modifiche.

Capo V

FINANZIAMENTI AI GRUPPI CONSILIARI

Art.15

(Modalità di finanziamento dei gruppi politici)

1. Il contributo dello Stato per il finanziamento a Partiti e Movimenti politici che hanno presentato liste elettorali e che sono rappresentati in Consiglio Grande e Generale è pari al **1,8** ~~2,5~~ per mille delle entrate del Bilancio Preventivo, detratte le partite di giro ed i mutui a pareggio, e viene suddiviso tra i Partiti ed i Movimenti per il 75 per cento in proporzione al numero dei Consiglieri eletti nell'ambito delle rispettive liste e per il 25 per cento in parti uguali e fisse fra i Partiti e Movimenti che hanno presentato liste elettorali e sono rappresentati in Consiglio Grande e Generale da almeno **2** ~~tre~~ Consiglieri, tenuto conto della decurtazione per l'erogazione del contributo di cui al successivo comma.
2. Per i Partiti e Movimenti le cui liste hanno ottenuto un numero di Consiglieri inferiore a **due** ~~tre~~ il contributo fisso è pari a Euro **10.000,00** ~~12.000,00~~.
3. Lo Stato non può elargire ulteriori contributi ai partiti o ai Movimenti rispetto a quello indicato al comma 1

Art.16

(Distacchi presso le sedi dei gruppi consiliari)

1. I lavoratori dipendenti assunti da un gruppo consiliare o forza politica rappresentata in seno al Consiglio Grande e Generale, per svolgere funzioni politiche, beneficiano del distacco di cui al successivo art. 4.
2. Gli oneri retributivi e connessi alla carriera del dipendente gravano sull'organismo che ha effettuato l'assunzione.
3. I funzionari e i lavoratori distaccati in base ai commi precedenti hanno diritto di essere riammessi al posto di lavoro precedentemente occupato, con il riconoscimento a tutti gli effetti economici e giuridici del servizio prestato.
4. La richiesta di distacco, recante altresì l'indicazione della durata dello stesso, deve essere formulata al datore di lavoro o dal capo-gruppo consiliare o dalle segreterie dei partiti, ovvero direttamente dall'interessato. Copia della richiesta deve essere indirizzata alla Cancelleria della Segreteria di Stato per gli Affari Interni che l'annota su apposito registro e ne dà comunicazione, se necessario, agli organismi interessati.



Art.17

(Coordinamento delle norme)

1. Sono abolite le Commissioni Consiliari permanenti istituite dalla Legge 21 marzo 1995 n.42, e modificate con Legge Qualificata 12 settembre 2006 n.2.
2. Il Congresso di Stato dovrà presentare entro centottanta giorni dall'approvazione della presente Legge, apposito Decreto Delegato con il quale modificare il regolamento consigliere di cui alla Legge 11 marzo 1981 n.21 e successive modifiche, eliminando ogni parte che richiami le Commissioni Consiliari Permanenti.
3. Per il computo del limite massimo di mandato di cui all'articolo 13 comma 2, verranno computati tutti gli anni svolti nel ruolo anche in precedenza all'entrata in vigore di questa legge.
4. Dopo l'articolo 4 della Legge 23 novembre 2005 n.170 viene aggiunto il seguente articolo 4 bis:

"4 bis

I datori di lavoro sono tenuti a concedere permessi non retribuiti ai loro dipendenti quando siano, dai gruppi consiliari, ovvero da organismi dello Stato, chiamati a svolgere funzioni politico-amministrative nell'ambito di organismi pubblici regolarmente convocati e nel limite della durata stabilita dalla convocazione stessa.

*I permessi concessi a norma del comma che precede non incidono su altri istituti del rapporto di lavoro, **né possono venir computati quale voce di riduzione del calcolo della tredicesima mensilità o del TFR.***

Ai fini assicurativi di cui alla Legge 30 giugno 1964 n. 37, coloro che sono chiamati a svolgere le funzioni di cui alla presente legge sono considerati in servizio a tutti gli effetti."

5. Il punto 8 dell'allegato alla Legge 23 ottobre 1990 n.118 è così modificato:

"8) L'indennità dirigenziale prevista nella tabella indicata al punto 1) con la maggiorazione di cui al punto 4), si applica anche ai Giudici ed ai Membri del Congresso di Stato, ad integrazione delle retribuzioni previste nell'allegato "F"."

6. I Gruppi non sono soggetti ad alcuna tassa o imposta per i contributi che ricevono dallo Stato a norma della presente legge.

Art.18

(Abrogazioni)

Sono espressamente abrogate:

La Legge 5 settembre 1972 n.28

La Legge 28 gennaio 1981 n.5

La Legge 20 maggio 1985 n.59

La Legge 27 luglio 1989 n.80

Gli articoli da 1 a 30 della Legge 21 marzo 1995 n.42

Gli articoli 2 e 5 della Legge 23 novembre 2005 n.170

Gli articoli 1 e 2 della Legge Qualificata 12 settembre 2006 n.2

I punti 1, 2 e 3 della tabella di cui all'allegato 2b della Legge 28 ottobre 2009 n.149

Vengono inoltre abrogate tutte le norme in contrasto con la presente.

Art.18

(Entrata in vigore)

1. Gli effetti della presente legge e la sua applicazione decorreranno dalla XXIX^a Legislatura.